

## **ACCORDO QUADRO**

**Tra**

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

**e**

L'**Associazione C.H.I.CO. Cluster of Health, Innovation and Community** (di seguito chiamato C.H.I.CO.), con sede legale in Roma, Via Di Castel Romano n. 100, C.F. 91132100594, p.IVA 14890961007, rappresentato dal Prof. Fabio Miraglia, in qualità di Presidente

**(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)**

### **Premesso che**

Il CNR, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

il CNR si è dotato della Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca (da qui in poi anche CNR VR), la cui missione è declinata come segue:

- Supporto e coordinamento delle attività di valorizzazione della ricerca dell'Ente e della Rete Scientifica,
- Promozione e coordinamento della valorizzazione dei risultati della ricerca verso le imprese, le autonomie regionali e gli enti locali,
- Supporto alle attività di internazionalizzazione dell'Ufficio REI,
- Promozione della partecipazione dell'Ente e della rete del CNR a iniziative di collaborazione con partner esterni per attività di valorizzazione della ricerca,
- Promozione, gestione, supporto e assistenza in materia della tutela della proprietà intellettuale, protezione dei risultati, negoziazione e contrattualistica, inclusa la valutazione preliminare della brevettualità,
- Promozione, gestione, supporto e assistenza relativa alla creazione delle imprese spin-off e gestione delle partecipazioni dell'Ente in tali aziende, in coordinamento con la struttura di particolare rilievo "Partecipazioni societarie",

il CNR VR coordina le attività rete Europea Enterprise Europe Network (da qui in poi anche EEN) per il Lazio e la Sardegna, finanziate dal Programma COSME e dal Programma H2020,

la rete EEN ha, come partner, nel Lazio: Lazio Innova S.p.A, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Unione della Camere Regionali del Lazio (Unioncamere Lazio), CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia, Confederazione

Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, e nella Sardegna: Sardegna Ricerche, Confindustria Sardegna, la rete EEN offre servizi gratuiti alle Piccole e Medie Imprese, agli Enti di Ricerca ed Università, e alle organizzazioni di impresa, in tema di Access to Finance, Internazionalizzazione e Innovazione

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

C.H.I.CO. è il primo cluster della salute nato dalle imprese del Lazio appartenenti al settore Life Science, con funzione di facilitatore del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal settore della ricerca a quello dell'industria al fine di sviluppare progetti innovativi e sostenibili nel campo della salute e del benessere;

C.H.I.CO., in linea con gli obiettivi generali del proprio statuto, si pone come obiettivo il coordinamento e l'armonizzazione delle attività dei propri Associati al fine di:

- progettare e realizzare progetti congiunti di ricerca scientifica al fine di sviluppare un significativo impatto sull'assetto economico, tecnologico e sociale del territorio laziale;
- rendere possibile lo scambio di conoscenze ed esperienze e il raggiungimento di eccellenze a livello sia territoriale sia nazionale ed internazionale;
- favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenza tra Enti di ricerca ed Imprese;
- promuovere la collaborazione, la messa in rete e la diffusione delle informazioni attraverso infrastrutture aperte ad un uso in comune;

C.H.I.CO., operando nel settore Salute - Scienze della Vita, propone interventi finalizzati ad avere impatti sulla produzione, sul consumo e sulla qualità della vita individuale e collettiva anche tramite innovazioni di processo e di prodotto;

C.H.I.CO. si pone l'obiettivo di consolidare e sviluppare un processo di aggregazione di imprese ed enti di ricerca su specifici ambiti di interesse industriale e scientifico per lo sviluppo di tecnologie innovative per una gestione integrata dei processi produttivi e delle certificazioni sempre più personalizzata ed efficace;

C.H.I.CO. porta avanti, nell'ambito delle attività di sviluppo strategico del Cluster della Salute, un'azione volta al coinvolgimento continuo e al confronto con imprese farmaceutiche, biomedicali, agroalimentari, del settore IT e strutture ospedaliere del territorio;

C.H.I.CO. fornisce supporto alla ricerca e sostegno a progetti, anche sperimentali, concordati con soggetti pubblici o privati quali Imprese, Università e Centri di Ricerca.

C.H.I.CO. , sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, e alla luce della definizione di una Smart Specialisation Strategy regionale connessa all'8° programma quadro dell'Unione Europea (Horizon 2020), ha individuato nella Salute uno dei settori fondamentali di azione strategica regionale, promuovendo un coinvolgimento degli attori regionali per lo sviluppo di una visione strategica di sviluppo, l'identificazione dei vantaggi competitivi, la definizione delle priorità strategiche e lo sviluppo di "politiche intelligenti" finalizzate alla massimizzazione dello sviluppo potenziale regionale fondato sulla conoscenza e l'innovazione tecnologica;

che C.H.I.C.O. e CNR hanno già collaborato e collaboreranno per l'organizzazione e la promozione dell'evento internazionale Meet In Italy for Life Sciences,

che alcune strutture del CNR, ubicate nella regione Lazio, hanno già collaborato con il cluster C.H.I.C.O.,

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e C.H.I.CO. sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti,
- mappare i bisogni di innovazione delle imprese, e più in generale dei soggetti coinvolti del cluster C.H.I.C.O., in termini strategia e cultura dell'innovazione, capacità organizzative, fattori abilitanti e potenzialità di upscaling.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1

### (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

## Art. 2

### (Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, internazionalizzazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

## Art. 3

### (Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi trasferimento tecnologico congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività trasferimento tecnologico congiunte;
- 2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, in tema di trasferimento tecnologico, innovazione ed internazionalizzazione,

- 3) le attività per favorire la più ampia diffusione dei temi di innovazione relativi alle scienze della vita,
- 4) la promozione del patrimonio brevettuale del CNR relativo alle scienze della vita sul territorio.,
- 5) supporto alle PMI del cluster C.H.I.C.O. e alle spin off del CNR, in tema di Innovation management capacity, business matchmaking internazionale, access to finance.

#### Art. 4

##### (Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo. Le Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

#### ART. 5

##### (Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente del C.H.I.CO. o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente del C.H.I.CO. e due nominati dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti (o soci) del C.H.I.CO., ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

## Art. 6

### Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

## Art. 7

### Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

## Art. 8.

### Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.

## Art. 9

### Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli



stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### Art. 10

##### Decorrenza dell'Accordo

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo.

#### Art. 11

##### Modifiche

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

#### Art. 12

##### Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### Art. 13

##### Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

#### Art. 14

##### Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

#### Art.15

##### Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

.

#### Art. 16

##### Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

## Art. 17

### Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione in modalità digitale pena la nullità dell'atto secondo quanto previsto per legge.

## Art.18

### Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

### LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li,

PER

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Prof. Massimo Inguscio

PER

C.H.I.CO. Cluster of Health Innovation and Community

Prof. Fabio Miraglia